

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

**La seduta comincia alle 9,35.**

LUCIANO DUSSIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armani, Ballaman, Boato, Burani Procaccini, Lupi, Mazzocchi, Pappaterra, Parolo, Pecorella, Piglionica, Rizzo, Stucchi, Tassone e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono novantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Preavviso di votazioni elettroniche**  
(ore 9,42).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

**Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal tribunale di Monza – sezione unica penale (ore 9,43).**

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza, nella odierna riunione – preso atto dell'orientamento della Giunta per le autorizzazioni – ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Monza – sezione unica penale, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, in relazione alla deliberazione della Camera stessa del 14 marzo 2002, con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità – ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – dei fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico dell'onorevole Cesare Previti per i reati di cui agli articoli 81, 110 e 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione a mezzo stampa), per aver offeso la reputazione della signora Stefania Ariosto.

Avverto che, se non vi sono obiezioni...

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, chiedo la votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi di questa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Ho sentito che lei ha ap-

pena dato il preavviso di cinque minuti; dopo la scadenza del termine, avremmo anche qualcosa da riferire all'Assemblea, ma preferirei che lo facessimo dopo il decorso del termine previsto dal regolamento.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 9,50.**

**PRESIDENTE.** Avverto che sulla proposta dell'Ufficio di Presidenza relativa ai conflitti di attribuzione per la deliberazione per la costituzione in giudizio, ove siano sollevate obiezioni, si segue la procedura propria delle decisioni su questioni di carattere regolamentare o inerenti ai propri lavori. Ciò in conformità di una prassi assolutamente costante relativa all'esame in Assemblea delle proposte in materia di conflitti di attribuzione.

Sono, dunque, ammessi prima del voto, che ha luogo per alzata di mano, unicamente interventi di un deputato per gruppo, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento. Richiamo, al riguardo, i precedenti regolamentari.

**VALTER BIELLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VALTER BIELLI.** Signor Presidente, lei oggi non solo presiede la seduta dell'Assemblea, ma come Vicepresidente fa parte dell'Ufficio di Presidenza della Camera ed ha espresso un parere dello stesso Ufficio di Presidenza rispetto a tale questione.

Vorrei far osservare, prima di tutto a lei ma anche all'Assemblea, che è la trentesima volta (forse la trentunesima) nel corso di questa legislatura che si presenta in Assemblea questo problema. Rispetto ai 29 casi precedenti, in cui abbiamo resistito rispetto ad un conflitto d'attribuzione, la Camera ha perso 23 volte. Abbiamo perso rispetto alla vicenda in sé, ma abbiamo

perso — se me lo permette, signor Presidente — anche su altri due versanti. Il primo può apparire meno importante ed attiene al fatto che avremo speso circa un milione di euro rispetto a tale questione; si parla, quindi, anche di risparmio della Camera.

Tuttavia, abbiamo perso anche su un altro versante: quando si perde 23 volte su 29, si è dinanzi ad una questione politica molto rilevante. Allora, oggi siamo giunti alla trentesima volta e dovremmo, in qualche modo, intervenire su una vicenda rispetto a cui si è espresso il tribunale di Como. Non voglio entrare nel merito della vicenda Previti-Ariosto e la questione sulla sindacabilità o insindacabilità di cui abbiamo discusso è altra cosa.

Non voglio entrare nel merito: in questa sede, non è opportuno perché dobbiamo discutere di altro. Dobbiamo capire ciò che afferma il tribunale nel momento stesso in cui apre tale questione. Il tribunale svolge due considerazioni molto semplici. Esso dice che, affinché le opinioni espresse da un parlamentare possano essere ritenute insindacabili, occorre almeno un nesso di strumentalità tra tali opinioni e l'esercizio dell'attività parlamentare. A tal riguardo, vorrei che i colleghi provassero a prestare un minimo di attenzione. Il tribunale afferma che non possono farsi rientrare fra gli atti tipici di esercizio dell'attività di membro del Parlamento i discorsi pronunciati da un parlamentare nel proprio personale interesse — lo ripeto: nel proprio personale interesse — e finalizzati ad ottenere, come nel caso di specie, il rigetto di un'istanza di autorizzazione a procedere all'applicazione di una misura specifica cui abbiamo fatto riferimento.

Onorevoli colleghi, non dobbiamo discutere se si tratta del parlamentare A o del parlamentare B. Non dobbiamo entrare nel merito della vicenda su cui, in qualche modo, la Camera si è pronunciata. Dobbiamo decidere un'altra cosa, ossia se l'interesse personale di un parlamentare può essere salvaguardato.

Cari colleghi, credo che non dobbiamo compiere un'operazione che è sbagliata e

veramente grave. Ricordatevi che, quando agli occhi dei cittadini, il Parlamento rischia di apparire una casta, si ingenera un rapporto di sfiducia fra istituzioni e cittadini stessi. Quando si ha un atteggiamento castale, si ottiene un risultato inverso rispetto a quello desiderato.

Non voglio dire che « c'è bisogno di un atto di orgoglio, che c'è bisogno di dignità », perché credo che tutti i parlamentari abbiano dignità, ma chiedo solo un atto di responsabilità, cari colleghi. Perché responsabilità? Perché dopo aver perso 23 volte su 29, sarebbe assurdo perdere ancora un'altra volta. Ne va, a questo punto, del prestigio del Parlamento.

SERGIO COLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Siamo reiteratamente intervenuti su questo argomento, con argomentazioni che, in questa sede, vanno ribadite: si tratta, infatti, di difendere un deliberato della Camera dei deputati, conforme o meno alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Non voglio assolutamente entrare nel merito dei due conflitti di attribuzione. Non conosco neanche i nomi delle persone interessate. Però, se vi è stata una disamina molto approfondita, da parte della Giunta, se la stessa Giunta, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di attuazione dell'articolo 68, ha ritenuto opportuno introdurre determinati criteri — che siano stati ritenuti fondati o meno dalla Corte costituzionale a noi interessa relativamente — non vedo per quale ragione non si debba rispettare la decisione della Camera dei deputati.

Tra l'altro, ritengo assolutamente un errore di impostazione quello dell'onorevole Bielli quando, per rafforzare il suo convincimento e la proposta di non dar seguito a ciò che ha stabilito l'Ufficio di Presidenza, che cosa richiama? La decisione o la motivazione di quale autorità? Del tribunale, come se lo stesso si dovesse sostituire alla Camera dei deputati nello stabilire se sussista o meno il vincolo tra

attività esterna ed attività interna o il tribunale stesso fosse un'autorità superiore che espropria addirittura la Camera di una sua competenza.

Si è di fronte ad una forma di masochismo che non trova assolutamente alcun tipo di spiegazione.

Dovremmo, invece, entrare nel merito. Lo abbiamo fatto reiteratamente, come Giunta e come Camera, nel ritenere che vi fosse la sussistenza di un legame tra l'attività esterna e quella interna. Tra l'altro, onorevole Bielli, abbiamo anche consacrato, affidato e trasfuso il principio nell'articolo 68 in cui abbiamo affermato, questa volta esplicitamente, che l'insindacabilità concerne qualsiasi espressione di voto, comunque formulata, ogni altro atto parlamentare ed ogni altra attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche al di fuori del Parlamento.

Si è fatto, inoltre, riferimento — i lavori parlamentari ne danno atto in maniera esplicita — anche al comizio, cioè all'esternazione del parlamentare durante la campagna elettorale ed abbiamo detto che anche il comizio, quando tratta di temi di carattere politico, non può non avere tale tipo di rilevanza.

Tra l'altro, l'onorevole Bielli lo ricorda alla perfezione, si sono ritenuti non sindacabili, sia con riferimento ai deputati di centrodestra, sia con riferimento a quelli di centrosinistra, i comizi o gli interventi che riguardavano fatti specifici, con riferimento ai collegi elettorali di cui erano rappresentanti tali deputati. Perciò, non vedo per quale motivo le deliberazioni della Camera dei deputati non debbano essere tutelate. Potranno essere infondate le argomentazioni, la Corte costituzionale ci potrà dare torto, ma noi abbiamo l'obbligo di coerenza di tutelare le nostre deliberazioni, in quanto esse sono approvate dalla maggioranza dei deputati e, talvolta, anche all'unanimità.

Forse il discorso sarà diverso da domani in poi, quando avremo dei punti di riferimento specifici, costituiti soprattutto

dell'articolo 3, che detta criteri e specificazioni che sono deducibili dai lavori parlamentari.

Ritengo, quindi, che le argomentazioni dell'onorevole Bielli siano ispirate ad un rigore incomprensibile — oserei dire masochistico, nel vero senso della parola —, che non tutela la dignità e il decoro della Camera dei deputati.

PIERLUIGI MANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Intervengo, ovviamente con molta prudenza, in una materia che interpella, innanzitutto, le coscienze dei singoli parlamentari. Anche se non abbiamo mai negato che, in materia di costituzione in giudizio in relazione ai conflitti di attribuzione, vi sia un naturale *favor* derivante dalla necessità di difendere il punto di vista espresso dall'organo assembleare, pur tuttavia non si può neanche negare che vi è un *quid novi* rispetto alla situazione e alle condizioni politico-legislative, entro le quali il voto oggetto del conflitto di attribuzione è stato espresso. Il *quid novi* è costituito dall'entrata in vigore della legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e da un concetto, ora normativo, di funzione parlamentare, per quel che attiene agli atti oggetto di possibile insindacabilità.

Devo dire, quindi, che la materia meriterebbe un approfondimento; al riguardo abbiamo chiesto ed ipotizzato anche una specifica sessione, in modo da avere delle deliberazioni di indirizzo anche nei confronti della Giunta per le autorizzazioni, che in questi due casi si è espressa in modo diverso rispetto alla costituzione in giudizio presso la Corte costituzionale. Inoltre, non possiamo neanche dimenticare il dato generale, che vede — come ricordato dal collega Bielli — sempre soccombente la Camera dei deputati, per motivazioni relative ad un eccesso nella concessione dell'insindacabilità; analogamente, non possiamo dimenticare il giu-

dizio della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare la sentenza Cordova del 30 gennaio 2003.

Vi sono, quindi, corposi elementi per poter effettuare questa valutazione un po' più approfonditamente, muovendo dal punto di vista — che è, perlomeno, il nostro — di ritenere che, sebbene vi sia un'ovvia propensione alla costituzione in giudizio, non sempre vi debba essere un automatismo, nella difesa in giudizio dinanzi al conflitto sollevato, della posizione assunta con il voto precedente. Ciò anche perché se vi è un soggetto che non è vincolato al cosiddetto *stare decisis* è proprio il corpo politico-legislativo, che è chiamato a rivalutare le proprie scelte in relazione alle condizioni politiche del momento.

In tal senso, Presidente, concludo, precisando che queste non sono valutazioni tuzioristiche, né ostruzionistiche, né spero inutili, ma si tratta di un richiamo ad una condotta, che riguarda esattamente il comportamento della Camera dei deputati nei conflitti di attribuzione.

GIOVANNI DEODATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI DEODATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mai nel corso di tutta la XIII legislatura è stata sollevata la questione se la Camera dei deputati dovesse o non dovesse costituirsi in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, in qualità di parte convenuta — è il caso di ribadire — in un conflitto di attribuzione che si svolge tra poteri dello Stato.

Per tutta la scorsa legislatura, infatti, l'Assemblea — conformemente alla proposta fatta dal Presidente della Camera all'Ufficio di Presidenza — ha sempre deliberato (in 52 casi) di resistere in giudizio in relazione a tutti i giudizi ad essa notificati per difendere davanti alla Corte costituzionale le proprie deliberazioni, vale a dire la propria prerogativa di insindacabilità delle opinioni espresse.

Solo all'inizio di questa legislatura, per la prima volta, il dovere di costituzione in giudizio della Camera — fino a quel momento mai messo in discussione — è stato messo in dubbio. In particolare, in seno alla Giunta per le autorizzazioni si è instaurato un articolato dibattito, nel corso del quale si sono delineate due differenti opinioni: una maggioritaria e una minoritaria.

Secondo la tesi sostenuta dalla maggioranza, la costituzione in giudizio della Camera costituirebbe un atto dovuto, un atto di doverosa tutela delle deliberazioni a suo tempo assunte dall'Assemblea e ancor prima dalla stessa Giunta, spettando alla Camera di appartenenza del parlamentare — sempre nel rispetto della separazione dei poteri dello Stato — la funzione di dichiarare insindacabile un'affermazione espressa da quest'ultimo.

Deve essere chiaro che questa Camera oggi è tenuta, come sempre, a costituirsi in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per difendere il proprio potere e cioè le proprie deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È opportuno innanzitutto ricordare che il potere di dichiarare insindacabile l'affermazione di un parlamentare spetta esclusivamente alla Camera cui il parlamentare stesso appartiene e non ad altri poteri dello Stato.

Tale attribuzione, già più volte ribadita dalla stessa Corte costituzionale che l'aveva affermata con la celebre sentenza n. 1150 del 1988, oggi è sancita con chiarezza dalla recente legge 20 giugno 2003 n. 140, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Allora, perché questo potere di dichiarare l'insindacabilità è stato riconosciuto alle Camere prima dalla giurisprudenza ed ora dalla legge? Onorevoli colleghi, le ragioni sono evidenti. Solo le Camere, per la loro stessa natura, sono in grado di stabilire se determinate affermazioni attingano alle funzioni parlamentari e alla dialettica propria del dibattito politico.

L'insindacabilità delle opinioni del parlamentare costituisce una prerogativa po-

sta a tutela del divieto di un mandato imperativo di cui all'articolo 67 della Costituzione, il quale prevede che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Quindi, l'insindacabilità costituisce uno strumento indispensabile per consentire al parlamentare di svolgere il proprio mandato libero da ogni forma di indebito condizionamento nell'esclusivo interesse del popolo che lo ha eletto.

L'insindacabilità, dunque, garantisce la libera esplicazione del mandato del parlamentare e, più in particolare, la genuinità del dibattito politico. Ma, soprattutto, tale forma di tutela discende dal principio della separazione dei poteri, su cui poggiano lo Stato liberale e di diritto nonché tutte le moderne democrazie.

Sarebbe stata, allora, una grave violazione di tale principio se la tutela e l'attuazione di tale insindacabilità fossero state attribuite ad un potere dello Stato diverso da quello rappresentato dalle Camere e cioè a quello giudiziario.

Pertanto, ciascuna Camera esercita legittimamente un proprio potere sia quando delibera l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dai propri membri sia, soprattutto, nel momento in cui detto potere viene difeso e viene fatto valere in sede di giudizio.

**PRESIDENTE.** Onorevole Deodato, la invito a concludere.

**GIOVANNI DEODATO.** Signor Presidente, devo dunque terminare il mio intervento?

**PRESIDENTE.** Onorevole Deodato, le do ancora un po' di tempo.

**GIOVANNI DEODATO.** Per quanto concerne il valore del voto che l'Assemblea è chiamata ad esprimere sulla costituzione in giudizio, è necessario sottolineare che la Camera deve decidere di difendere la sua attribuzione relativa all'insindacabilità, ma non può tornare sul merito che la specifica delibera impugnata dall'autorità giudiziaria ha dichiarato insindacabile. La

decisione che viene assunta oggi attiene soltanto al profilo processuale di una vicenda che, sotto il profilo sostanziale, è già stata oggetto di istruttoria da parte della Giunta per le autorizzazioni e di deliberazione da parte dell'Assemblea stessa. Se quest'ultima, in questa sede, tornasse ad occuparsi comunque del merito della questione, si avrebbe inevitabilmente una nuova, ultronea valutazione del caso, con palese violazione del principio generale del *ne bis in idem*.

VALTER BIELLI. Deodato, chi si è occupato del merito?

GIOVANNI DEODATO. In particolare, detta norma attiene esclusivamente alla fase in cui la Giunta, prima, e l'Assemblea della Camera, dopo, devono pronunciarsi nel merito dell'insindacabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Deodato, ora bisogna che concluda, in omaggio al tempo che trascorre inesorabile.

GIOVANNI DEODATO. Signor Presidente, concludo, ricordando questo: soltanto costituendosi in giudizio davanti alla Corte costituzionale, la Camera adempie fino in fondo alle sue funzioni istituzionali. È questo un atto dovuto che non ha più relazione con il merito della questione, da cui il conflitto trae origine, ed è anche il senso della prassi costante, secondo la quale entrambe le Camere, Camera dei deputati e Senato della Repubblica, si sono sempre costituite in giudizio.

Presidente, la ringrazio e chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza sulla base dei consueti criteri. Onorevole Deodato, mi scusi se ho frenato la sua eloquenza ma, purtroppo, il tempo è quello che è.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sarò brevissimo. Nel momento in cui la Camera è chiamata a deliberare sull'insindacabilità, vale a dire sull'applicazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, in quest'aula, quando non vi siano casi di unanimità, si svolge quasi sempre un dibattito, un confronto. Ci sono opinioni diverse che, fra l'altro, ciascuno di noi esprime — per così dire — *uti singulus* perché, in quel caso, non siamo chiamati in causa — letteralmente in causa — come gruppi parlamentari o come forze politiche, ma siamo chiamati a dare il nostro giudizio come singoli parlamentari. È del tutto legittimo che, in quel momento, ci possano essere valutazioni diverse su quale debba essere la deliberazione della Camera, se si applichi o meno il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Resta altrettanto legittimo, a mio parere, il fatto che i parlamentari, che eventualmente abbiano votato contro l'applicazione del primo comma dell'articolo 68, nel caso specifico mantengano delle riserve, delle perplessità al riguardo. Questo è parte essenziale del funzionamento di un libero Parlamento.

Ma, una volta che la Camera abbia deliberato l'applicazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, nel senso di valutare insindacabile l'opinione espressa da un parlamentare, e una volta che legittimamente, come è previsto dal nostro ordinamento, da parte di un organo giudiziario si decida di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato — in questo caso, tra l'espressione dell'ordine giudiziario, da una parte, e l'espressione del Parlamento, Camera e Senato, dall'altra — a mio parere, è giusto non innovare nella prassi che vede e che ha sempre visto la Camera, o per altri versi il Senato, costituirsi in giudizio di fronte alla Corte costituzionale in relazione al conflitto di attribuzione.

Per questo, a nome del collega Buemi e credo anche a nome del collega Cento, che per brevità del dibattito mi hanno pregato di esprimere il loro consenso al riguardo, sono convinto che è giusto che sia l'Ufficio di Presidenza, come avviene di

solito e come avviene anche in questo caso, a fare la proposta alla Camera e che l'Assemblea ne prenda atto. Ovviamente, nel momento in cui, legittimamente, nel corso del dibattito qualche collega chieda che la Camera pronunci il suo assenso esplicitamente — come mi pare sia questo il caso —, così avverrà. Ma, personalmente, insieme ai colleghi Buemi e Cento — che ho già citato —, voterò perché la Camera deliberi di costituirsi in giudizio di fronte alla Corte costituzionale nei due conflitti di attribuzione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Siniscalchi, nella sua qualità di presidente della Giunta per le autorizzazioni. Presidente Siniscalchi, ritengo di concederle la parola a questo titolo, in deroga agli ordinari criteri in materia di discussioni limitate. Ne ha facoltà.

**VINCENZO SINISCALCHI, Presidente della Giunta per le autorizzazioni.** Signor Presidente, volevo solamente portare qualche attimo di riflessione all'interno di questa discussione, che potrebbe produrre degli effetti confusi, se non ci chiariamo le idee intorno a quello che sta accadendo in quest'aula.

Credo si debba essere d'accordo su un primo punto. In questo tipo di giudizi, che intervengono perché ammessi davanti alla Corte costituzionale, è automatica o non è automatica la costituzione della Camera dei deputati a difesa del proprio deliberato? Sappiamo per regolamento che non è automatica. Se fosse così, non occorrerebbe il complesso meccanismo che è stato posto in atto con encomiabile zelo dal Presidente della Camera, il quale chiede prima il parere alla Giunta, per far sì che si approfondisca l'argomento, con ciò mettendo implicitamente in discussione il fatto che vi sia un automatismo per cui bisogna sempre costituirsi a difesa della volontà parlamentare. Se siamo d'accordo su questo — a meno che non si modifichi il regolamento della Camera, come forse è opportuno, e si risparmi anche all'Assemblea questo tipo di dibattito —, noi dobbiamo dire che l'Assemblea è investita di

una scelta di opportunità, non discrezionale, di una scelta legata non alla valutazione sul fatto che vi sia insindacabilità o meno — che è già fuori da questa valutazione —, ma se sia il caso di difendere in qualche modo quella decisione di insindacabilità nei confronti della Corte costituzionale.

E la Giunta, con decisioni di maggioranza e di opposizione, spesso unanimi, a seconda dei casi — questo è il punto, onorevoli colleghi —, ha proposto, ha deliberato, ha esposto il parere che ci si costituisca o meno. La Giunta si è trovata di fronte — veniva ricordato poc'anzi, in particolare, dall'onorevole Deodato — ad una forte richiesta che è venuta proprio dall'Ufficio di Presidenza, il quale ha chiesto di comprendere quanti e quali casi di costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale fossero stati affrontati dall'aula. Abbiamo dato delle valutazioni perché nell'Ufficio di Presidenza erano sorte delle discussioni su questo punto e le valutazioni sono state riferite sul piano statistico dai colleghi Bielli e Deodato.

Queste cose vanno chiarite in questo momento perché la scorsa settimana, colleghi, è accaduto qualcosa di cui non si può non tener conto, altrimenti ci nascondiamo dietro ad un dito e io chiedo soprattutto un'assunzione di responsabilità istituzionale su questo punto. È accaduto che è stata pubblicata una importante legge dello Stato, che nel paese è passata come la legge per la sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato e lo è: tuttavia non è soltanto quella la legge che è stata approvata. È stata approvata — e dal 1993 ad oggi se ne era chiesta invano l'applicazione — anche la legge applicativa dell'articolo 68 della Costituzione. Quella legge contiene un articolo importante di cui l'Ufficio di Presidenza, la Giunta, l'Assemblea devono o no tenere conto nel momento in cui si decide di costituirsi in giudizio? È accaduto qualcosa che verrà direttamente applicato dalla Corte costituzionale sì o no?

A mio modesto avviso è accaduto che questa norma, approvata pressoché all'unanimità e applicativa dell'articolo 68,

ha superato buona parte delle discussioni — svolte in Giunta e in Assemblea — relative al ruolo da attribuire all'attività parlamentare ai fini dell'insindacabilità.

Tutti insieme abbiamo stabilito che l'insindacabilità va applicata per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica connessa alla funzione parlamentare.

Si sono superate anche delle questioni relative alla terminologia: mi riferisco, ad esempio, al più ampio termine « riconducibile ».

In una approvata e promulgata legge dello Stato — quindi di immediata applicazione —, che non riguarda affatto retroattività, ultrattività e attività parziali, si è stabilito che, ovviamente, se sorgesse un conflitto in cui si contesta al parlamentare il sacrosanto diritto di svolgere tutte le sue attività — poste in essere anche fuori dal Parlamento — connesse alla sua funzione, non soltanto dovremmo costituirci, ma dovremmo anche duramente contestare la sollevazione del conflitto di competenza.

Oggi, la mia preoccupazione è data dal fatto che non risulta sufficientemente chiaro che vi è uno sbarramento, il quale, però, non impedisce la valutazione caso per caso. In ogni modo, tale sbarramento, davanti alla Corte costituzionale, renderà improbabile il rigetto di una questione sollevata per un caso di diffamazione di un cittadino, ancorché parlamentare, nei confronti di un terzo che non ha nessun rapporto né di carattere politico, né di carattere parlamentare.

Ecco perché mi affido al senso di responsabilità dei colleghi e propongo a questi ultimi di riflettere su ciò che non rappresenta una novità di poco conto. Tale novità, certamente, non supera la nostra funzione primaria — quella di garantire la difesa delle prerogative parlamentari —, ma si potrebbe cominciare a rasserenare l'Ufficio di Presidenza, tanto preoccupato dall'eccesso di conflitti nei quali la Camera — che, certamente, rende un'immagine non perfettamente apprezzabile all'opinione pubblica — risulta sempre soccombente.

Signor Presidente, le ho chiesto di intervenire per esprimere la mia personale contrarietà alla costituzione in giudizio e per ribadire quelle chiarificazioni che mi pareva doveroso rilasciare, anche a causa della funzione che ricopro (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Siniscalchi per l'apporto dato ad una riflessione che egli stesso ha invocato.

Passiamo ai voti.

Pregherei i colleghi, quando parla il Presidente, di non emettere urla belluine (*Applausi*).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, la proposta dell'Ufficio di Presidenza di costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte Costituzionale dal tribunale di Monza — sezione unica penale.

(È approvata).

La Camera approva per 71 voti di differenza.

#### **Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal tribunale di Como.**

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza, nella odierna riunione — preso atto dell'orientamento della Giunta per le autorizzazioni — ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Como, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, in relazione alla deliberazione della Camera stessa del 13 giugno 2002, con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità — ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione — dei

fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico dell'onorevole Cesare Previti per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione a mezzo stampa) per aver offeso la reputazione della signora Stefania Ariosto.

Anche su questa deliberazione darò la parola ad un deputato per gruppo che ne faccia richiesta.

FRANCESCO CARBONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, questo caso, del quale è stato detto molto, è analogo a quello precedente (si tratta delle stesse persone) e, pertanto, esprimeremo anche a tale proposito una valutazione negativa.

Vorrei ricordare al collega Cola ed a tutti i colleghi che in questi casi la Camera si è espressa sempre a maggioranza e, spesso, lo ha fatto sulla base di un relazione di minoranza e ciò sta a significare che esiste una profonda divaricazione di giudizio e di valutazione della Camera in ordine a tali episodi.

Il collega Bielli nel suo precedente intervento ha ricordato alcune statistiche: 23 casi in cui la Camera è risultata soccombente su 29 conflitti di attribuzione sollevati. L'odierna discussione su questi due casi specifici di conflitti di attribuzione non rimane isolata, poiché ci siamo soffermati ed affaticati diverse volte su episodi di insindacabilità che hanno riguardato il collega Previti nei confronti della signora Stefania Ariosto, con riferimento ai quali la Camera è risultata sempre soccombente, anche con un danno erariale.

Non vi è sicuramente una sorta di masochismo, come ha rilevato il collega Cola; credo che ci troviamo di fronte ad una forma di accanimento terapeutico perché abbiamo la consapevolezza che in questi conflitti di attribuzione la Camera risulterà puntualmente soccombente; pun-

tualmente, pur avendo questa consapevolezza, a maggioranza la Camera si costituisce in giudizio.

Non è automatico che la Camera si costituisca in giudizio tanto che si avverte la necessità — come affermato dal collega Siniscalchi — di un atto apposito perché la Camera resista nel conflitto di attribuzione; la costituzione in giudizio non deriva automaticamente dal giudizio espresso in termini di insindacabilità.

In tal caso, vi è evidentemente un fatto nuovo. Ci troviamo di fronte ad una vicenda privata, ad un reato di diffamazione compiuto dall'avvocato Previti, deputato, nei confronti di un privato, la signora Stefania Ariosto, in riferimento ad un procedimento penale che non trae sicuramente origine dall'attività parlamentare, ma da un'imputazione specifica sollevata per fatti che non hanno attinenza con l'attività parlamentare nei confronti dell'onorevole Previti, *sub iudice*; è intervenuta una sentenza di primo grado, certamente, non definitiva, che ha accertato allo stato che non vi è alcun collegamento con l'attività parlamentare.

Casi analoghi sono stati già respinti dalla Corte costituzionale; si tratta di un fatto privato, ma vi è di più. Oggi la legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione delimita chiaramente i termini della questione e non ricomprende sicuramente queste fattispecie fra le attività né interne né esterne che vengono garantite al parlamentare.

Quella normativa applicativa dell'articolo 68 della Costituzione è stata pensata e decisa dalla Camera, sulla base di una conforme e costante giurisprudenza da parte della Corte costituzionale che non accredita questi atti e queste attività fra quelle garantite al parlamentare nell'espletamento delle proprie funzioni.

Per questa ragione, ma soprattutto per quanto ha innovato la legge applicativa dell'articolo 68 della Costituzione, noi riteniamo che non vi siano né nel merito né per quanto prescrive la nuova disciplina, le condizioni perché la Camera resista in giudizio. Per questo esprimiamo la nostra contrarietà sulla proposta formulata dal-

l'Ufficio di Presidenza (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo*).

GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'avvento della nuova normativa, assieme al cattivo esempio che i dati statistici riportati in quest'aula stamani comportano, debba far riflettere circa l'automatismo con il quale, in maniera quasi supina, sino ad oggi si è acceduto alla costituzione in giudizio. Tra l'altro, ricordando i dati delle condanne che questa Camera ha avuto e delle non belle figure che essa ha fatto in relazione a proprie decisioni, evidentemente ritenute non corrette sotto il profilo tecnico e giuridico e non conformi a giustizia, da parte della Corte costituzionale, sarei veramente curioso, ma credo sia un patrimonio di conoscenza che nessuno di noi può negarsi, di conoscere quanto la Camera sia stata onerata di spese per la difesa in procedimenti nei quali certamente, se potessero essere ipotizzate responsabilità personali in ordine a voti collettivamente espressi, coloro che li hanno espressi certamente ne avrebbero.

Vi parla uno che ha sempre sostenuto nella Giunta per le autorizzazioni la correttezza, sotto il profilo strettamente giuridico, della costituzione in giudizio da parte del Parlamento. Credo che l'intervento della nuova legge e l'abuso oggettivo che è stato fatto in alcuni casi dell'istituto previsto dall'articolo 68 della Costituzione debba imporre una riflessione e debba imporre di valutare, caso per caso, quanto meno in relazione alle esperienze pregresse, se la costituzione debba essere deliberata; anche perché, nel caso di specie, non v'è chi non veda come si sia di fronte ad una discrasia sensibile, quasi oggettiva, fra la nuova formulazione del testo che veniva ricordato dal collega Siniscalchi, la denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, e la fattispecie

che ci viene sottoposta consistente, nella sostanza, in una denuncia della falsità di un teste, fatta in maniera e con linguaggio a dir poco eccessivi, in un processo privato in cui il Parlamento e la funzione parlamentare non c'entravano per niente.

Bisogna altresì valutare che in questa fattispecie la incompatibilità fra la qualità di imputato e la funzione parlamentare è di tutta evidenza, perché non credo che vi sia alcuno che possa sensatamente sostenere che queste due condizioni e qualità siano tra loro compatibili e sussumibili nel concetto unitario di esercizio della funzione parlamentare, soprattutto quando, nel caso di specie, si valutano le modalità di esercizio del diritto di tutela di interessi propri e soprattutto quando si agisce nel quadro ristretto di un procedimento penale, totalmente estraneo ai riferimenti parlamentari.

La Giunta — ed è questo il secondo argomento di carattere più squisitamente giuridico che sottopongo all'attenzione di quest'Assemblea — ha valutato in base ad una consolidata giurisprudenza formatasi in punto di insindacabilità parlamentare. Oggi noi dobbiamo svolgere un giudizio in base alla legge recentemente entrata in vigore, che istituisce parametri di valutazione completamente diversi e in relazione alla quale, in quest'aula, oggi noi dobbiamo dare un giudizio che non può prescindere da una valutazione di merito di quello che è accaduto in funzione della nuova legge che è entrata in vigore, in mancanza di una norma transitoria che disciplini la fattispecie. In sostanza, il giudizio che noi dobbiamo dare...

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, la prego di concludere.

GIUSEPPE FANFANI. Ho finito, signor Presidente, non ho parlato prima, mi lasci soltanto un minuto per concludere. Il giudizio che noi dobbiamo dare è il seguente: se la valutazione che è stata fatta dalla Giunta prima e dalla Camera dopo, in base alla giurisprudenza che all'epoca si era formata, è compatibile o non è compatibile con un giudizio che sulla materia

si deve dare, in base a questa norma, perché, se la valutazione fosse assolutamente contraria, allora noi dovremmo decidere di agire in giudizio, di costituirci in giudizio consapevoli del torto, esponendo la Camera non soltanto alla perdita del giudizio stesso ma, se mi consentite, anche al ridicolo!

Credo, quindi, che questa Camera da ora in poi debba adottare un criterio diverso, debba valutare cioè caso per caso se costituirsi in giudizio, credo lo debba fare per le decisioni assunte in base alla consolidata giurisprudenza, in base alla compatibilità o meno con la legge nuova e lo debba fare, in ogni caso, con la prudenza che si impone in tutte queste fattispecie, perché il numero non sia abusato e soprattutto perché il voto della Camera non sia esposto quotidianamente a censure che non rendono onore alla dignità di questo luogo.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Fanfani.

SERGIO COLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Naturalmente non è assolutamente il caso di riprendere tematiche di carattere generale, che non posso fare altro che ribadire. Voglio accogliere l'invito dell'onorevole Fanfani in relazione all'opportunità o meno di trattare il caso concreto. Ed allora io devo dire, per la verità, che le considerazioni espresse dall'onorevole Carboni e poi dall'onorevole Fanfani sono state formulate *non cognita causa*, perché se avessero fornito per un solo istante una visione ampia, se avessero offerto una disamina del caso in oggetto, sarebbero pervenuti a conclusioni diametralmente opposte da quelle che, molto sommariamente, hanno espresso in quest'aula.

La vicenda — è bene dirlo — rispecchia in una maniera pedissequa la nuova formulazione dell'articolo 68: vi è una connessione causale, un legame inscindibile con l'attività parlamentare. Onorevole Car-

boni, ma quale fatto privato! Queste espressioni usate da Previti, onorevole Carboni, sono state poi usate, in una maniera ancora più dura, dall'onorevole Saponara, dall'onorevole Fredda e dall'onorevole Trantino, nelle sedute del 19 e del 20 gennaio 1998, e dallo stesso onorevole Previti in una memoria difensiva indirizzata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Onorevole Carboni, in riferimento a che cosa? Bisogna parlare delle cose che si conoscono e non fare affermazioni di carattere generico! In relazione a due richieste di arresto nei confronti dell'onorevole Previti avanzate dalla procura di Milano! Una prima irrituale, che presentava dei difetti, il 3 settembre 1997, ed una seconda, regolare nella formulazione, in relazione alla quale non c'era nulla da eccepire, il 12 dicembre 1997.

A seguito di questa seconda richiesta di arresto, che si basava, quasi esclusivamente, sulle dichiarazioni dell'Ariosto (infatti, nella motivazione, la medesima aveva preponderanza a livello di fonti probatorie), si instaurò il procedimento, diretto all'autorizzazione e all'arresto, prima dinanzi alla Giunta e poi dinanzi alla Camera che respinse la richiesta stessa.

In quella sede, ci fu una disamina approfondita delle dichiarazioni dell'Ariosto che fu definita, da tutti, teste inattendibile, teste calunnioso! D'altra parte, anche nell'ultimo processo, abbiamo avuto la prova che l'Ariosto non fosse una teste assolutamente attendibile anche in relazione ad una vicenda che pure ha visto l'affermazione di responsabilità dell'onorevole Previti in primo grado.

La critica all'Ariosto, dunque, tendeva a dimostrare un fatto privatistico che non aveva alcuna connessione con l'attività parlamentare? Allora, la critica fatta dagli altri parlamentari, nei cui confronti non è stata presentata alcuna querela, e dallo stesso onorevole Previti nella sede parlamentare dinanzi alla Giunta per le autorizzazioni a cosa era diretta? A dimostrare la sussistenza del *fumus persecutionis*! Quindi, era espressione tipica, quasi caso scolastico, di esercizio di attività

parlamentare. Ora, mi venite a dire che si tratta di un fatto di carattere privatistico! Devo dire la verità: quando si fanno determinate affermazioni, non bisogna farle solamente per il gusto di farle, ma per approfondire le tematiche. Se tali tematiche fossero state approfondite, molto probabilmente l'onorevole Carboni — non so se lo stesso l'avrebbe fatto o meno — o non avrebbe parlato o avrebbe parlato nel senso in cui parlo, io in questo momento, a conclusione del mio intervento, vale a dire che mai, come in questo caso, esistono tutti i presupposti perché la Camera difenda la propria deliberazione e, quindi, si costituisca nel giudizio sollevato a seguito del conflitto d'attribuzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, la deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal tribunale di Como.

*(La Camera approva).*

La Camera approva con 85 voti di differenza.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense (3998) (ore 10,45).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.

Ricordo che nella seduta del 23 giugno scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

***(Esame dell'articolo unico — A.C. 3998)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A — A.C. 3998 sezione 3*), nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A — A.C. 3998 sezione 4*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A — A.C. 3998 sezione 6*).

Avverto, altresì, che sono state presentate proposte emendative all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A — A.C. 3998 sezione 5*).

Avverto, inoltre, che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A — A.C. 3998 sezione 1*).

Avverto, infine, che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A — A.C. 3998 sezione 2*).

Passiamo agli interventi sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge e all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, mi sembra che questa sia un'inquietante vicenda. Infatti, in un paese libero, democratico, si dovrebbe aiutare l'accesso alla professione. Le forze politiche e chi governa dovrebbero intervenire sulle anomalie proprie dell'Italia, e non di altri paesi. La prima anomalia è che non si fa, nel nostro paese, la pratica professionale durante gli anni dell'università. Occorre fare in modo che negli ultimi due anni vi sia un collegamento diretto tra università e professione; in tale maniera, un giovane, nel momento in cui consegue la laurea, ottiene anche l'abilitazione professionale.

Non può essere competitivo un paese nel quale dopo diciotto anni di studio non si è abilitati all'esercizio di alcuna professione. Questo significa fare invecchiare i nostri ragazzi ed impedire loro di essere

competitivi con i loro colleghi degli altri paesi europei, dove le superiori durano quattro anni anziché cinque, dove ci si laurea a 22 o 23 anni e dove, negli ultimi anni di università, c'è un collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni. Ma in quale Europa vogliamo andare se, dopo diciotto anni di studio (cinque di elementari, tre di medie, cinque di superiori e l'università), diciamo al laureato: adesso vai in uno studio professionale a portare i cappuccini all'avvocato capo senza avere alcuna assicurazione, senza avere alcuna garanzia, senza avere alcuna retribuzione e senza maturare neppure un giorno di contributi per la pensione! È questo, onorevoli colleghi, il paese liberale e liberista che la Casa delle libertà ha detto di voler costruire? Io credo di no! Io credo di no!

Allora, dobbiamo capire come mai arrivino in aula alcuni provvedimenti che sono in netto contrasto con il programma della Casa delle libertà. Noi abbiamo parlato di libere professioni per snellirle! Abbiamo parlato dell'alto valore degli ordini professionali, ma con l'intenzione di riformarli affinché non siano caste chiuse di privilegio che impediscano ai giovani di poter accedere alle professioni!

Ministro Castelli, anche su questo problema delle professioni, perché la determinazione che le riconosciamo e lo spirito di servire il paese hanno preso una strada obliqua? La sua determinazione meritava di affrontare il problema dell'accesso alla professione forense. Questo dovevamo riformare! Inoltre, nell'ambito della riforma dell'accesso alla professione forense, dovevano rivedere anche come affrontare il problema dell'esame.

A me pare incredibile, ministro, che lei dica che al sud c'è una percentuale di promossi altissima ed al nord esigua. Scusi, ma se, per caso, al nord fossero più punitivi nei confronti dei giovani, per impedire loro di accedere alla professione, perché vogliamo rivoltare questo guanto secondo quel disegno e quel ragionamento? Io le posso dire che al nord, in particolare, c'è una chiusura netta che non riguarda, ministro Castelli, solo gli avvocati, ma anche i farmacisti, i commercia-

listi e le professioni in genere! Vogliamo che questi giovani diventino tutti lavoratori interinali? Tutti lavoratori a termine? Tutti senza contributi? Tutti nella provvisorietà? Tutti nella condizione di non potersi costruire un futuro? Eh, no! Quando uno studia diciotto anni per diventare avvocato, commercialista o ingegnere, ha diritto alla professione! In tutta l'Europa, gli ordini professionali non ci sono; questa è la verità, non il contrario (*Applausi*)!

Si dice che dobbiamo tenere conto che, in Italia, vi è un'altra tradizione. Ma se ad ogni passo che si fa in politica si dice di guardare all'Europa! Ebbene, in Europa gli ordini professionali non esistono!

E allora si fa in modo che chi è ricco, onorevole Castelli, chi ha denaro per potersi trasferire le abilitazioni se le prende all'estero e poi torna in Italia e ci fa « marameo », perché lui ci ha presi in giro. Allora, rivolgo un invito al mio gruppo, alla Casa delle libertà, che so essere sensibile sul tema. Noi siamo la coalizione che più di altre ha affrontato il problema degli ordini professionali. Invito a rivedere questo provvedimento, a ragionare. Se qualcuno mi porta un po' d'acqua gli sarei grato, onorevole Presidente.

**PRESIDENTE.** La procedura, onorevole, non lo prevede, però un bicchiere d'acqua non si nega a nessuno.

**TEODORO BUONTEMPO.** Credo che in questi casi non ci sia né un vincitore né un vinto, in questi casi deve prevalere il buon senso per non far vedere ai nostri ragazzi che hanno una politica nemica, perché quando si ha a che fare con i problemi dei giovani la politica si chiude, respinge, dà i calci, li emargina; questa è la verità. Ma come si può pensare che, di fronte a generazioni intere che protestano contro questa chiusura delle professioni, la risposta della Casa delle libertà consista nel dire: io ti complico l'esame, tu vai in giro per l'Italia e la commissione non è quella del tuo territorio. Onorevole Castelli, se lei ha dubbi sull'onestà degli ordini professionali che fanno l'esame, lei, ministro

della giustizia, denunci nome e cognome di coloro che fanno falsi esami; li denunci, faccia i nomi (*Applausi*)!

LUIGI OLIVIERI. Bravo!

TEODORO BUONTEMPO. Non si può elaborare un teorema nel quale si dice: siccome sono troppi i promossi, probabilmente, gli esami sono corrotti, sono pagati, ci sono tangenti, e allora complichiamo tutto. No, onorevole Castelli, lei è ministro della giustizia, lei deve rendere trasparente questo passaggio e ci deve dire di quali documenti, che noi non abbiamo, lei è in possesso, quali testimonianze, quali prove, quali indagini ha svolto per dire che gli avvocati di Puglia, dell'Abruzzo, della Sicilia, del Lazio...

LUIGI OLIVIERI. Della Calabria!

TEODORO BUONTEMPO. ...sono corrotti, mentre quelli del nord, che impediscono l'accesso alla professione, non sono corrotti (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo e di deputati di Alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Vi prego di trattenere gli entusiasmi.

TEODORO BUONTEMPO. Mi meraviglio che gli avvocati del sud che hanno fatto parte o che fanno parte degli ordini professionali e che vengono chiamati truffatori da questo provvedimento non reagiscano. Perché c'è questo silenzio? Non posso accettare che si sia onesti e disonesti a seconda del territorio nel quale si nasce e si vive, perché così passerebbe un principio devastante, onorevoli colleghi (*Applausi di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)! Alleanza nazionale reagisca contro questo principio razzista. Non è accettabile!

LUIGINO VASCON. Imbecille!

TEODORO BUONTEMPO. Una cosa è la riforma dell'esame — si può riformare —

ma si deve prima evitare quel calvario che il giovane è costretto a subire dopo che ha preso la laurea.

Onorevole Castelli, le famiglie del sud hanno fatto studiare i propri figli a Roma, a Milano, a Torino, quelle famiglie contadine hanno fatto sacrifici incredibili, si sono tolte il pane di bocca per fare studiare i figli. Ha capito? Dopo 18 anni noi gli diciamo: «no», siccome lì ti possono promuovere, vai da un'altra parte.

LUIGINO VASCON. Finiscila!

TEODORO BUONTEMPO. Mi auguro quindi che si possa sospendere, che si possa rinviare il provvedimento, che si possa discutere, proprio perché questo provvedimento rischia di andare in senso contrario ai principi, alle linee politiche, alla volontà di cambiare il paese della Casa delle libertà.

GIULIO CONTI. Bravo!

TEODORO BUONTEMPO. Onorevoli colleghi, qui non si cambia il paese! Questa è la più retriva conservazione dei privilegi esistenti (*Applausi*)! Ecco perché negli altri paesi europei non sono previsti esami ma soltanto la pratica; difatti, chi si laurea in quei paesi deve possedere la certificazione — questo sì — da cui si evince la sua partecipazione ai lavori di uno studio professionale. Pertanto, è opportuna la certificazione e non l'esame, soprattutto per far fronte a chi, nello svolgimento della propria libera professione, non vuole concorrenti. I giovani non possono accettare questa situazione! E a questo fine, scrivendoci e incontrandoli, ci hanno sensibilizzato chiedendoci di essere capiti.

Personalmente, voterò contro il disegno di legge di conversione di questo decreto-legge; altrimenti, se esso fosse approvato, ciò significherebbe cancellare tanta parte della nostra storia politica tesa alla libertà e alla trasparenza delle libere professioni, cancellando, inoltre, la possibilità di dare ai giovani un futuro. In particolare, non

vogliamo un'Italia in cui si arrivi a trent'anni senza avere alcun diritto al lavoro, sbandati, e senza risorse!

Ministro Castelli, rivediamo la legge concernente la categoria dei farmacisti e rivediamo le altre leggi riguardanti gli altri ordini professionali, facendo in modo di tutelare comunque gli ordini senza che ciò si traduca in un privilegio. Se questo provvedimento sarà approvato, vi sarà un'ondata popolare tale per cui gli ordini professionali entro quattro anni dovranno essere aboliti. Facciamo, pertanto, in modo che il diritto prevalga, intervenendo, quando vi sono dei sospetti, in sede di svolgimento degli esami, cancellando l'iscrizione all'ordine professionale di chi si comporta male. Con questo non intendo dire, tenuto conto che la presunzione d'innocenza costituisce un principio del nostro diritto, che siccome in alcune sedi i giovani sono promossi, allora, gli avvocati sono corrotti.

Quello al nostro esame è un provvedimento rifiutato dai veri liberi professionisti, incomprensibile per l'opinione pubblica, ed inaccettabile per noi che abbiamo condotto in questo senso tante battaglie. Ritengo, inoltre, che anche la Lega nord Padania, quale partito popolare che rappresenta la popolazione delle regioni del nord, non possa sposare una parte, sposare il privilegio e una guerra dichiarata ai giovani, finendo per emarginarli. Noi non ci stiamo (*Applausi*)!

LUIGI VITALI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor Presidente, intervengo per formulare la richiesta alla Presidenza e all'Assemblea di sospendere la seduta per 15-20 minuti al fine di riunire il Comitato dei nove.

GIOVANNI KESSLER. Ancora?

LUIGI VITALI, *Relatore*. Ciò al fine di definire il percorso del provvedimento.

PRESIDENTE. Sulla richiesta formulata dal relatore darò la parola ad un oratore a favore ed a uno contro.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, ritengo che lei debba svolgere, rispetto alla richiesta formulata dal relatore, una riflessione integrativa e suppletiva. Tale questione, fra l'altro, era stata affrontata ieri e si era deciso per un rinvio ad oggi.

Signor Presidente, lei, sicuramente più competente di quanto lo sia io nel merito della questione, ha ascoltato l'intervento svolto dal collega Buontempo, il quale quasi mai parla a sproposito; questa mattina, infatti, ha parlato a proposito. Pertanto, come vede, la questione non è soltanto di merito e non riguarda questo o quell'emendamento ma si tratta di una questione strutturale, direi anche politica all'interno della maggioranza.

Mi deve consentire, signor Presidente, ma non credo che con una sospensione di 15 o 20 minuti sia possibile risolvere tale problema. Signor Presidente, prendiamo atto che all'interno della maggioranza vi è una frattura profonda, perché vi sono dei colleghi che, come hanno palesemente espresso, sostanzialmente non condividono l'impostazione del Governo.

Tutti sappiamo che sono in corso alcune discussioni; c'è una maggioranza che non ritrova il senso di un'impostazione su questo provvedimento, e penso sarebbe serio, signor Presidente, se lei facesse una valutazione più congrua rispetto alla situazione che si è venuta a determinare. Forse sarebbe il caso che anche il ministro tirasse le conseguenze di una chiara ostilità manifestata dalla sua maggioranza nei confronti del provvedimento che egli ha presentato.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, quando ci si trova di fronte a qualche problema che sorge nel corso dell'esame di un provvedimento è prassi costante dei nostri lavori chiedere delle sospensioni della seduta per effettuare ulteriori approfondimenti: figuriamoci, è comprensibile. Tuttavia, non possiamo neanche nasconderci dietro ad un dito, ed è questo il problema, perché c'è chi cerca di spostare le questioni politiche esistenti sia all'interno della maggioranza, sia tra la maggioranza ed il Governo su questo provvedimento.

Ciò è avvenuto nella giornata di ieri, abbiamo acceduto alle richieste di inversione dell'ordine dei lavori, ma adesso ci si trova però di fronte ad un problema. Una sospensione di 15 minuti è necessaria per cercare di mettere a punto qualche proposta emendativa? È sufficiente? Me lo auguro. Si tratta solo di un auspicio, perché se ci si dovesse trovare di fronte ad ulteriori richieste che dovessero in qualche modo incidere sullo svolgimento dei nostri lavori, ritengo giusto riconsiderare l'intera questione all'interno dell'Assemblea.

Pertanto, siamo favorevoli anche noi ad una sospensione di 15 minuti; tuttavia, se le cose dovessero essere diverse da quelle prospettate, invito la Presidenza a ritornare in aula e a discutere il merito vero delle forti perplessità e contrarietà esistenti — chi assistito alla discussione sulle linee generali di questo provvedimento lunedì pomeriggio, infatti, ha avuto la plastica rappresentazione della mancanza di una capacità di governo su queste problematiche all'interno della maggioranza — poiché ritengo necessario riconsiderare l'intera questione in Assemblea.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Innocenti.

Il collega Boccia mi ha invitato ad una riflessione che di solito svolgo prima di parlare. Reputo inoltre di dovermi attenere anche ad un altro criterio: mi riferisco alla consuetudine, poc'anzi richiamata anche dal collega Innocenti, in ordine alle esigenze di carattere ordinatorio — che sicuramente non risolvono i temi di

carattere politico — sulla base delle quali il Comitato dei nove stabilisce le modalità con le quali affrontare — e se affrontare — alcuni dei problemi posti da una norma nella quale il problema politico, il problema istituzionale, il problema di carattere ordinamentale degli ordini non credo abbia alcun colore, ma reputo piuttosto presenti una fisionomia che deriva dalle decisioni che potranno essere assunte.

Ritengo pertanto di accogliere la richiesta del relatore, onorevole Vitali; sospendo, dunque, la seduta, che riprenderà alle ore 11,30.

**La seduta, sospesa alle 11,05, è ripresa alle 11,35.**

PRESIDENTE. Porto a conoscenza dei colleghi che sono presenti nelle tribune, in visita alla Camera, i rappresentanti dell'università della terza età (potrei farne parte anch'io!) della sede autonoma di Colleferro, accompagnati dal presidente, dottor Ulderico Gagliarducci. Vorrei rivolgere loro un augurio e ringraziarli della visita (*Applausi*).

Chiedo al relatore Vitali di riferirci in ordine all'esito della riunione svoltasi.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor Presidente, possiamo procedere nei nostri lavori. Dopodiché, l'Assemblea sovrana deciderà « il più a praticarsi ».

PRESIDENTE. Speriamo che sia il più invece che il meno!

Riprendiamo, dunque, gli interventi sul complesso delle proposte emendative presentate.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, il fatto stesso che sia stata chiesta la sospensione dell'esame di questo provvedimento per venti minuti dimostra la delicatezza del tema e, allo stesso tempo, la non uniformità di giudizio esistente all'interno della Casa delle libertà. Ciò perché si tratta di un provvedimento confuso, pasticciato e, rispetto ai problemi, credo che